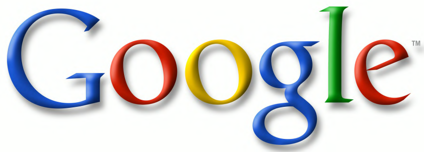


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/


HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 687 406

CARNEVALE

Il Reato Contro L'Erario

1906

HD

ITA
973.9
CAR

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

PROPERTY OF
UNCATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

694

Italy

PROF. EMANUELE CARNEVALE

IL REATO CONTRO L'ERARIO

ESTRATTO DAL GIORNALE *LA LEGGE*
anno XLVI n. 15

ROMA
SOCIETÀ EDITRICE LAZIALE
VIA TOMACELLI, N. 15

1906

BIBLIOTECA LUCCHINI
12062
N.° d' ord. 8237

Digitized by Google

Fondata nel 1861 **LA LEGGE** Fondata nel 1861

MONITORE GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO

Direttore GIORGIO GIORGI Senatore e Presidente di Sezione al Consiglio di Stato

Roma - Via Tomacelli, 15

Abbonamento L. 24 all'anno, compreso il *Repertorio Generale* annuo

---

LA LEGGE, si pubblica, dal 1° gennaio 1903, in fascicoli quindicinali, di non meno di 52 pagine ciascuno, a due colonne, oltre la copertina Ciascuno di questi fascicoli contiene più materia che due dei numeri settimanali, di cui si componevano le annate precedenti.

Oltre ai fascicoli quindicinali l'Abbonato riceve in fin d'anno un completo REPERTORIO della giurisprudenza italiana, desunta da **tutti** i periodici giuridici d'Italia, con la legislazione e una estesissima **bibliografia** italiana ed estera.

Infine, mentre è stata aumentata così notevolmente, anzi raddoppiata, la mole di ciò che LA LEGGE ha dato fin qui, si è fatta una notevole riduzione sul prezzo d'abbonamento. Invece di L 36 come per lo passato, a cominciare dal 1° gennaio 1903 il prezzo dell'abbonamento, comprendente tutti i fascicoli dell'annata e il **Repertorio** annuo, è stato ridotto a lire VENTIQUATTRO (L. 24).

Fondata nel 1891 MINERVA Fondata nel 1891

RIVISTA DELLE RIVISTE — RASSEGNA SETTIMANALE

Abbonamento L. 10 all'anno — Unione postale L. 12,50 — Un numero cent. 25

MINERVA esce tutte le settimane in fascicoli di 24 pagine a due colonne, con copertina.

MINERVA riproduce, in diligente compendio, la sostanza dei più ***interessanti articoli*** delle più ***autorevoli Riviste*** di tutte le parti del mondo.

MINERVA pubblica i ***Sommari*** di dette Riviste, utilissima guida al lettore e allo studioso.

MINERVA pubblica rassegne politiche, varietà artistiche (illustrate), varietà scientifiche, artcoli letterari e recensioni, articoli di curiosità e una ***Rassegna settimanale della stampa***, naturale complemento, alla Rivista delle Riviste.

MINERVA risparmia al lettore tempo e danaro, e dà ad ogni persona colta il modo di tenersi facilmente al corrente col movimento del pensiero e della cultura contemporanea in Italia e fuori.

MINERVA non è rivista esclusivamente letteraria, ma pubblica articoli su tutti gli argomenti (sociali, religiosi, scientifici, ecc.) che possano interessare qualsiasi persona colta.

ABBONAMENTO CUMULATIVO

***La Legge* (L. 24) e *Minerva* (L. 10) per L. 31.**

N. B. — Per godere di queste riduzioni di prezzo, è necessario mandare ttamente alla ***Società Editrice Laziale***, Roma, Via 15.

CCHINI

Omaggio ed ossequi di E. C.

Prof. EMANUELE CARNEVALE

IL REATO CONTRO L'ERARIO

ESTRATTO DAL GIORNALE *LA LEGGE*
anno XLVI n. 15

ROMA
SOCIETÀ EDITRICE LAZIALE
Via Tomacelli, n. 15

1906

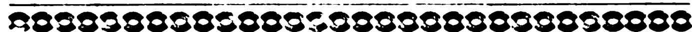
S ITA 973,0 CAR

Digitized by Google

For Tr
C

DEC 20 1930

Digitized by Google



La questione del carattere del reato contro l'Erario, e se esso costituisca un delitto o una contravvenzione, o quando un delitto e quando una contravvenzione, può essere ancora utilmente riesaminata. La giurisprudenza, è vero, si è da anni mantenuta costante nel ritenere che sia sempre un delitto tostochè importi lesione del diritto dello Stato ai tributi, e ciò dopo che il criterio del *pericolo appreso* o *eventuale* fu assunto a guida per distinguere le contravvenzioni dai delitti (riscontrandosi in questi l'attacco effettivo a determinati beni, e in quelle soltanto un pericolo opinato e generico). Ma, da un lato, se essa fu ferma nella conclusione, o meglio nell'applicazione pura e semplice del detto criterio, pure ebbe qualche oscillazione nel rilevare l'elemento soggettivo, per cui parve e pare che concorresse l'idea della *frode*, in senso largo, a far sospingere le violazioni di legge alle quali ci riferiamo nella cerchia dei delitti. Per es., tempo addietro la Corte di Cassazione aveva deciso che è colpevole di contrabbando colui il quale è sorpreso dagli agenti di finanza, mentre fa delle mine, in possesso di una quantità di polvere pirica che non trovasi nelle condizioni prescritte dalla legge; e poco fa, in un altro caso in cui il diritto fiscale dello Stato era ugualmente leso, si è preoccupata invece della mancanza della frode, ed ha deciso che non costituisce contrabbando il fatto

Digitized by Google

del pirotecnico che senza licenza eserciti la sua professione fabbricando fuochi artificiali, IL CHE PUO' AVER LUOGO ANCHE PER SEMPLICE INCURIA (1). Dall'altro lato, il criterio stesso di distinguere sopra ricordato è ora seriamente combattuto, e, qualunque siasi sul proposito l'opinione di ciascun di noi, è certo che la teoria della natúra della contravvenzione è ora uscita dalla fase di quiete in cui si trovava ed è entrata in un'altra di critica ed elaborazione (2). Intorno al nostro argomento vi è dunque oggi, senza dubbio, qualche cosa di mutato, e sembra interessante ristudiarlo in tali nuove condizioni, e vedere quale influenza su di esso queste possano avere.

I.

Lo Stato non potrebbe svolgere la sua missione, funzionare nei suoi ordinamenti, servirsi all'uopo di ufficiali attivi e laboriosi, se non disponesse di mezzi finanziari adeguati. Scriveva il CARRARA: — « Costituito lo Stato nello interesse di tutti i consociati, ed anzi come una necessità loro, ne consegue che lo Stato medesimo abbia diritto non solo a tutelare la conservazione della sua vita politica, così nei suoi rapporti interni come negli esterni, ma che abbia eziandio *diritto a procurare a sè medesimo quanto è indispensabile alla sua vita economica*, vale a dire a provvedere sè stesso dei mezzi pecuniari indispensabili onde egli possa soddisfare al fine della sua istituzione. Da ogni dovere nasce un diritto. L'autorità sociale ha il dovere assoluto di provvedere alla tutela giuridica col mezzo delle armi e della giustizia, le quali non si possono senza forti spese proteggere ». Ha anche altri doveri puramente relativi, osservava l'illustre criminalista, come la cura delle opere pubbliche, della pubbli-

(1) V. sentenze del 20 febbraio 1904 e del 13 marzo 1906 riassunte in *Giustizia Penale*, anno X col. 533, e XII col. 626.

(2) Mi permetto qui richiamare i miei lavori: *Ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione*, in questo periodico *La Legge*, anno XLIII; *Ancora sull' ammissibilità dell' azione civile nei giudizi di contravvenzione*, nella *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, anno V; e *Concetto ed analisi della contravvenzione*, in corso di pubblicazione negli *Studi Senesi*.

Digitized by Google

ca istruzione, della pubblica salute, che richiedono eziandio gravi spese (e li chiamava relativi perchè non incombono sempre allo Stato, per suo carattere, ma finchè i popoli inculti e rozzi non si sian fatti capaci di provvedere a tali bisogni con le forze individuali); ma, prescindendo da questi, e supponendo future condizioni di perfezionamento in cui vengano a cessare, vi sono e vi saranno in perpetuo i due bisogni assoluti della giustizia e delle armi, i quali facendo all'autorità un dovere di provvedervi *le dànno e le daranno sempre il diritto correlativo di avere un pubblico erario e di chiedere ai consociati le provvisioni necessarie a fornirlo* (1).

Ma se i consociati rispondano all'appello con un rifiuto, o comunque si sottraggano agli oneri legalmente imposti, commettono reato? E di che specie: delitto o contravvenzione?

Non cade oggi dubbio sulla risposta affermativa alla prima domanda (2). La discussione è possibile solamente intorno alla seconda; ma giova, al fine stesso di una soluzione retta ed efficace, non venirvi immediatamente: quel che preme è anzitutto rilevare gli aspetti e il carattere dei fatti di cui parliamo.

Il reato contro l'Erario, anche considerato a parte dall'elemento soggettivo, cioè prescindendo o non tenendo conto espresso della moralità dell'agente che esso rivela, desta nella coscienza generale dei cittadini

---

(1) *Programma*, P. S., vol. VII, §§ 3872 e 73.38.

CREMANI citava sul proposito le parole di TACITO: «Nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis, nec reipublicae administratio sine impensis haberi queunt ». V. *De jure criminali*, Florentiae 1848, pag. 282.

(2) Il CARRARA, nel vol. qui addietro citato, § 3875, considera ipotesi specialmente miti, ma che non andavano, ci sembra, conglobate insieme. e le esclude quasi dal diritto penale. Egli dice: « Se si infliggono delle multe contro le mendaci denunzie nel primo sistema (cioè quello delle *imposte dirette* ordinato col metodo delle *dichiarazioni*), o contro i morosi ai dovuti pagamenti, nel secondo sistema (cioè col metodo della *tassazione*), queste multe non sono che pene civili; e i fatti o le omissioni che le richiamano sul contravventore non solo non possono dirsi veri e propri delitti, ma forse neppure trasgressioni di polizia ».

Digitized by Google

una repugnanza e un turbamento che si può dire inferiore a quelli prodotti da tutti o almeno dalla massima parte dei reati; anzi non sarebbe ardito affermare, sempre parlando in generale, che turbamento o repugnanza non vi è affatto, che vi e piuttosto uno stato di indifferenza, eccetto il caso di concorso di elementi estranei che diversamente coloriscano la violazione della legge. E che sia proprio *il fatto*, per sè medesimo, che così ci ha spettatori, lo prova l'osservazione che vi sono pure altri reati, quelli colposi per es., e massimamente in alcune evenienze speciali, in cui noi non vediamo e sapremmo vedere un'inferiorità morale soggettiva maggiore di quella che ci è data dal reato fiscale, in cui tante volte l'accusato ha ai nostri occhi piuttosto l'apparenza di un disgraziato che di un colpevole, e che tuttavia cagionano un più sensibile turbamento.

Quest'apprezzamento, questo stato psichico in noi, si spiega in parte, ma non è del tutto conforme ai dettami della ragione. Esso si riannoda ad un difetto nello sviluppo dei nostri sentimenti e della nostra coscienza civile, la quale non è quella che dovrebbe essere. E mentre constatiamo ciò (sia detto in parentesi) pensiamo, risalendo a più alti principî, che così si avverte come la dottrina dell'*allarme sociale*, con troppo comodo da tanti ripetuta, si mostri in realtà deficiente alle rigorose esigenze scientifiche, come criterio saldo per distinguere i reati da altri fatti antigiuridici e per graduarne l'importanza, a meno che essa non sia intesa in un senso tutto opposto al solito.

Si spiega in parte il rilevato apprezzamento, perchè vi è certo una differenza reale tra l'*attacco o l'offesa ai beni degli altri cittadini, o a quelli di tutto il consorzio in generale, e la mancata prestazione di un servizio o di un sacrificio sui beni nostri per vantaggio altrui o anche comune.* Soltanto quando la mancata prestazione assuma il carattere di un deciso rifiuto, per nuocere, per osteggiare, allora la differenza di molto si attenua. E' verissimo che nella catena degli effetti il diniego di un *sacrificio necessario nella sfera nostra* si converte ordinariamente in un *danno nella sfera altrui;* ma ciò non toglie che le due cose siano diverse, in sè medesime e per l'uomo che agisce. Quando questo danno si verificherà, sarà moralmente, ed anche penal-

Digitized by Google

mente se occorre, imputabile all'autore del diniego; ma non perciò esso avrà la sostanza di un vero attacco antigiuridico, di una vera *offesa* (1).

Però noi non solo non dobbiamo attaccare od offendere i diritti che non sono nell'orbita nostra, ma dobbiamo da questa dare quel concorso e quelle prestazioni che i bisogni della convivenza sociale e della sua organizzazione a Stato. richiedono. E per l'adempimento di questo dovere sarà legittima sanzione la pena. Non importa che il fatto non abbia, come accennavamo or ora, quel più specifico o più saliente carattere di reato che è dato dall'attacco antigiuridico vero e proprio: in sostanza il carattere di reato ad esso risulta sempre, se non dalla sua forma particolare, dall'importanza dei diritti che la legge vuole assicurare e dall'importanza sociale del danno. E se per difetto di previsione dei risultati della nostra condotta, per egoismo eccessivo, per un sentimento ancora non abbastanza evoluto rispetto alla Società e allo Stato, insomma per un'imperfezione soggettiva in noi, avvertiamo debolmente o non avvertiamo la non conformità ai dettami morali e giuridici di questa seconda categoria di fatti, ben venga la legge penale, sia pure mitemente ma con fermezza, ad esercitare un'azione correttiva sulle nostre idee ed i nostri sentimenti (2).

---

(1) E' quasi superfluo l'avvertire che non si confonde nel primo termine della nostra distinzione la figura comune del reato d'omissione, in quanto o è inattività fisica coordinata all'offesa delittuosa che altri compie, come mezzo o elemento concorrente, e quindi inattività piuttosto all'apparenza, oppure è lo inadempimento dell'ufficio nostro speciale cui si congiunge con vincolo diretto di causalità il danno giuridico.

(2) Questo suo ufficio, che potrebbe dirsi *educativo* in senso largo, e per cui è un fattore di progresso morale e giuridico, io additai vent'anni or sono nel mio primo lavoro giovanile (*Della pena nella scuola classica e nella criminologia positiva e del suo fondamento razionale* in *Rivista di filosofia scientifica*, agosto, 1886), applicai poco appresso ad altro tema (*La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*, Torino 1888, cap. III § VII), e cercai subito dopo di sviluppare e precisare teoricamente esponendo il concetto *di un principio ideale nella pena* (nella *Critica Penale*, Lipari 1889, cap. V).

Digitized by Google

E il vero è appunto che questa non conformità, soprattutto morale, noi generalmente l'avvertiamo poco o nulla. Perciò dicemmo or ora che la valutazione comune del reato fiscale si spiega in parte, ma in parte dipende da un difetto nella nostra coscienza civile e non può essere approvata dalla ragione. Vi saranno anche qui dei gradi: per es., dal caso di chi imagina una scusa per sottrarsi alla noia di sedere fra i giurati in un processo che minaccia di andare per le lunghe al caso di chi sottilmente si adopera per pagare una tassa minore della dovuta, e da questo a quello di chi cerca esimersi dal servizio militare. Vi saranno anche motivi, dirò così, di psicologia generale: per cui, a misura che l'atto nostro disforme dalle regole stabilite di condotta ha più lontano più vasto l'oggetto che può esserne danneggiato, meno se ne sente la qualità e la importanza di atto dannoso: ci pare quasi che nella moltitudine e complessità di elementi da cui quell'oggeto è configurato, l'urto si vada a perdere, si vada a confondere, senza rumore e senza eco.... Ed infatto la categoria di fatti dei quali parliamo, cioè prestazioni e servizi legittimamente richiesti al cittadino con minaccia di pena, sono principalmente, quasi unicamente, domandati a vantaggio della Società e dello Stato, di enti appunto la cui vastità e complessità troppo rimpicciolisconо agli occhi nostri l'effetto che della violazione del precetto deriverà, per cui press'a poco ci sembra una quantità trascurabile !.... Ma, pur tenendo conto dei gradi, e di queste condizioni di carattere psicologico, resta ferma la conclusione precedente: che qui vi è un difetto soggettivo in noi, principalmente di sentimento morale e civile, al quale non può pretendersi che la legge si adatti, ma su cui anzi essa deve, ripetiamo, esercitare una misurata azione correttiva.

Ecco riassunti imparzialmente lo stato della coscienza generale rispetto al reato contro l'Erario, e i fattori positivi da cui dipende; e tracciata insieme la serena valutazione critica che di essi può farsi.

Questi rilievi, ciò è abbastanza chiaro ormai, non possono condurci a negare appunto la qualità di reato ai fatti di cui parliamo. Lo Stato ha il diritto di esigere i tributi, e lo abbiamo qui sopra ricordato con le nitide parole del CARRARA; un tal diritto è così impor-

Digitized by Google

tante per la sua esistenza medesima che la tutela di esso può considerarsi come cosa fondamentale, ed è altresì evidente che non solo tutta la comunione dei cittadini, in regime civile e democratico, ne è interessata, ma anche particolarmente gli individui, perchè il peso di chi elude l'obbligo verso l'Erario va poi indirettamente a gravare su chi non l'elude; un tal diritto, infine, non potrebbe assicurarsi con semplici mezzi amministrativi o istituti a forma del giure privato, ma ha bisogno della sanzione della pena, sia pure specificamente commisurata all'indole dell'infrazione. E vi è dunque quanto basta all'incriminazione. Ma importa almeno lo stato di coscienza fin qui osservato che debba escludersi dal reato fiscale il carattere di delitto e ritenerlo soltanto una contravvenzione? Lo vedremo. Intanto possiamo dir subito che non è dubbia la sua influenza su coloro che sostengono questa seconda opinione.

II.

La scuola toscana insegnò che l'offesa ai diritti dello Erario costituiva semplicemente una contravvenzione (1).

Così avvisando, essa intendeva ispirarsi a quel suo criterio di distinguere i delitti dalle trasgressioni di polizia che, per quanto possa aver perduto posteriormente di limpidezza nelle pagine di qualche scrittore, rimane tuttavia il suo vero pensiero: la trasgressione è un fatto non contrario al gius di natura, nè ai principi universali dell'etica, e neppure all'ordine della politica aggregazione, ma proibito o comandato per la maggiore utilità dei cittadini. Veramente quando il CARMIGNANI completava così il suo concetto, aggiungendo all'idea della non contrarietà al diritto naturale e all'etica, prima manifestata, quella della non con-

(1) V. CARMIGNANI, *Iuris Criminalis Elementa*, Pisa 1819, vol. II, pag. 241; § 1159: « ... in pubblica commoda peccant, qui aerarium pubblicum ea pecunia quocumque modo privant... », e *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa 1832, tom. III, pag. 295-96; PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato*, Pistoia 1855, vol. I, pag. 21-26-28; CARRARA, op. e vol. cit., § 3879.

Digitized by Google

trarietà all'ordine essenziale della società politica, egli si metteva sopra un terreno più positivo, dove poteva schiudersi la via a diversa conclusione. Ma forse non era tanto in lui varietà di pensiero quanto di formulazione; e quest'ordine essenziale era pur sempre quello che al diritto di natura è conforme e che nella sua orbita rientra. Certo a base della dottrina toscana, che nei casi ordinarî considera il reato fiscale come contravvenzione, restò questo principio fondamentale: che non sono delitti le azioni le quali non sono intrinsecamente opposte alla legge di giustizia, ma soltanto lo Stato, con l'autorità sua e per la maggiore utilità dei cittadini, eleva a reati: *mera creazione politica.*

Potrebbe dubitarsi seriamente se ammesso pure tale criterio di distinzione (che a noi non pare esatto) ne derivasse la conseguenza che voleva trarne la scuola toscana. Ma, a valutare più giustamente il pensiero di questa, bisogna considerare tre cose. Innanzi tutto noi uomini di oggi, se anche, per ipotesi, ci decidiamo a bipartire i reati sull'idea di un diritto naturale (di cui alcuni sarebbero la violazione e gli altri no), siamo indotti dalle nostre opinioni stesse mutate, dalle nuove condizioni e tendenze del sapere, a darle, magari senz'accorgercene, un senso più evoluto, più politico o compenetrato dalle necessità sociali, un senso, ad ogni modo, che non è più precisamente quello dei nostri predecessori. Perciò a noi riesce più facile concepire la nozione del reato fiscale entro il cerchio dei fatti intrinsecamente o naturalmente ingiusti. In secondo luogo, si ricordi che quello stato della coscienza sociale che poco fa cercavamo di compendiare penetrava allora nelle elaborazioni teoriche come vi penetra oggi, ed anzi proprio nella distinzione fra reati di *ragion naturale* e reati di *creazione politica* trovava terreno più favorevole. In terzo luogo, ed è questo un punto al quale non si è prestato la debita attenzione che merita, perchè giova molto ad illuminare il problema, qui vi è una gran differenza fra quando noi guardiamo il diritto dello Stato ad esigere i tributi in massima, e quando consideriamo la esplicazione e l'attuazione concreta che quel diritto riceve negli svariatissimi e tanto complicati ordinamenti tributarî. Se ci fermassi-

Digitized by Google

ino alla prima osservazione soltanto, niuno dubiterebbe e forse non si sarebbe mai dubitato che la lesione di un tal diritto è contraria a norme, non fondate sulla semplice volontà del legislatore e come essa contingenti, ma su bisogni assoluti di ogni società giuridica appena evoluta, su bisogni che tengono strettamente alla *natura sua.* Ma noi invece qui non ci indugiamo: troppo richiama la nostra attenzione, e si comprende, il campo ben diverso delle applicazioni. Ed ivi abbiamo frequentemente dinnanzi: — o la gravezza eccessiva e qualche volta veramente insopportabile delle imposte; o la distribuzione di esse fra i cittadini non commisurata alla varia capacità di sostenerne il peso, o comunque non guidata da criterî certi e razionali, ma fluttuanti tra l'empirismo grossolano e l'arbitrio; o la scelta, a volte proprio assurda, e spesso non determinata da concezioni adeguatamente comprensive ed organiche, ma dalla pressione del momento, quasi più per atto impulsivo che per meditata considerazione di tutti i termini del problema tributario, o la quantità, la graduazione delle tasse, e le forme ed i mezzi per la riscossione delle medesime, che sovente non possono ricondursi ad un criterio direttivo razionale, a un modello giuridico, ma ne sembrano piuttosto lontani, procedenti su opportunismi ed espedienti mutevoli, quasi di altro non preoccupati che del vantaggio dell'Erario.... Tutto ciò, in qualche guisa, fa perdere o certo assai attenuare e languire nel diritto ai tributi concretamente svolto e ordinato quel carattere di *giustizia naturale o intrinseca,* che difficilmente ad esso si negherebbe considerandolo in massima, nel suo principio e nella sua origine.

E questo insieme di riflessioni diretto a meglio illustrare la teoria della scuola toscana sul reato fiscale, nella sua connessione col criterio distintivo delle contravvenzioni da essa adottato, può anche spiegarci perchè mantenesse la detta teoria un continuatore devoto, ma forte di pensiero proprio, quale fu il CARRARA, mentre le sue premesse erano tali, in sè medesime, da farci attendere una conclusione diversa. Abbiamo visto infatti più addietro che al diritto dello Stato di chiedere contributi finanziarî ai cittadini egli dà una base assoluta, immutata, ricavandolo dalla necessità inconte-

Digitized by Google

stabile, esistente oggi ed esistente in perpetuo (egli dice) di provvedere ai due bisogni fondamentali delle armi e della giustizia. Perciò, se si configura dal legislatore la lesione di quel diritto come reato, non si può davvero affermare che in questo vi sia una *mera creazione politica*. Perciò, a rigor di logica, veniva a mancare qui al sommo Maestro la idea distintiva da lui adottata per dar ragione del collocamento di un simil fatto tra le contravvenzioni.

III.

Come si sa, e nel presente scritto cominciammo dal ricordare, la nostra giurisprudenza fu ferma nel battere una via diversa. Una volta che a discernere i delitti dalle contravvenzioni non fu più adottato il concetto della qualità e preminenza del giure offeso, cioè se tale per legge di natura o per i bisogni assoluti della politica convivenza, ovvero tale per le esigenze mutevoli della maggiore utilità dei cittadini, ma fu presa a guida la considerazione della situazione in cui veniva a trovarsi il diritto in generale rispetto all'opera dell'uomo, cioè se leso o realmente in pericolo, ovvero esposto ad un pericolo soltanto possibile, e fu ritenuto che nella prima ipotesi vi fosse un delitto, se ne dedusse costantemente la conseguenza che in tutti i casi in cui il diritto dello Stato a riscuotere i tributi venga offeso non vi ha una semplice contravvenzione, ma un vero e proprio delitto. Ora che questo secondo criterio è fortemente oppugnato, e sembra che dovrà cedere il posto ad idea più larga, sarà ciò una ragione per mutare anche la giurisprudenza?... Più specialmente, se nel nuovo lavoro di rettificazione da alcuno si ritorna, o si tende a riaccostarsi, agli insegnamenti della dottrina toscana sul carattere distintivo delle contravvenzioni, dovrà questo necessariamente pure condurci a riprendere il suo pensiero intorno al reato fiscale?.... Ecco, come già cennavamo, i motivi onde si rinnova oggi l'interesse del nostro argomento.

Il Longhi, in una Nota giurisprudenziale pubblicata nel 1899, aderisce alla dottrina toscana. « Devono considerarsi (egli scrive) contravvenzioni non soltanto le infrazioni alle norme penali d'ordine *preventivo*, ma anche quelle d'ordine *amministrativo* (dirette, cioè,

a garentire l'attività dello Stato e il regolare suo funzionamento), nonchè quelle di carattere *economico* (dirette, cioè, ad assicurare i mezzi necessarî alla sua esistenza). In questo trinomio si riassume e compendia tutto il concetto della materia contravvenzionale che la scuola toscana, con forma meno analitica ma pur bene ispirata, aveva insegnato consistere nel complesso di quelle norme che sono rivolte a promuovere il pubblico benessere e la pubblica prosperità ». E aggiunge: « Tutti sono d'accordo nel ritenere che in ultima analisi i delitti riflettono i reati più gravi (*natura turpia*) e le contravvenzioni riflettono i reati meno gravi (*civiliter et quasi more civitatis*) » (1).

Quest'ultimo concetto è meglio usufruito dal Civoli, il quale con maggiore esattezza riproduce la teoria toscana. Egli osserva che da una parte vi sono « i reati che violano norme, le quali si presentano con un carattere di generalità maggiore così da potersi senza soverchia esagerazione dichiarare essenzialmente consone alla natura umana, dall'altra i reati contrarî a norme che appariscono più apertamente dipendenti dalle speciali condizioni di tempo e di luogo in cui si esplica la vita del popolo che le osserva. Delle prime si suol dire che esse non fanno che riconoscere dei *diritti naturali*....; delle seconde, che esse creano dei diritti, i quali appunto perchè originati in tal guisa, si chiamano di *fattura politica* ». La prima specie di reati costituisce i delitti, la seconda le contravvenzioni (2).

Il Civoli poi, come il Longhi, ritiene che le infrazioni delle leggi finanziarie entrino nella seconda specie.

Non così, pare, lo Impallomeni, che, in un libro in corso di pubblicazione, ripete quanto altrove aveva insegnato: le frodi alle leggi tributarie essere veri delitti poichè contengono una violazione del diritto che ha lo Stato di riscuotere le imposte; sebbene egli pure, accingendosi a rettificare quella dottrina sulla con-

(1) V. *Criteri differenziali tra delitti e contravvenzioni nelle leggi speciali*, estr. dalla *Giurisprudenza Italiana*, vol. II; pagine 7-10 dell'estr.

(2) V. *Manuale di diritto penale*, Milano, Società Editrice Libraria, 1900; pag. 285-87.

travvenzione che fu sin qui dominante per gli interpreti del Codice e che aveva già professato, ritorna alle tradizioni toscane. « Devesi cominciare dal considerare (dice l'eminente criminalista) che vi sono dei fatti che offendono le condizioni permanenti e per così dire fondamentali della esistenza e della civile convivenza, ed altri che sono in opposizione alle condizioni secondarie, complementari di esse, e sono essenzialmente contingenti. I fatti della prima categoria costituiscono *sempre* un'offesa a determinati diritti subbiettivi, collettivi od individuali, pubblici o privati, e sono per loro natura pregiudizievoli all'ordine e alla sicurezza sociale.... Questi sono quelli che soltanto meritano, a creder nostro, il nome di delitti, corrispondenti all'antica denominazione di *facinus, maleficium, scelus,* e in conformità al senso morale e politico del popolo. I fatti della seconda categoria possono essere raggruppati nelle seguenti classi: 1. Fatti che possono mettere in pericolo la incolumità di uno o più beni giuridici....; 2. Fatti che fanno presumere o sospettare una condotta in opposizione allo stato di diritto....; 3. Fatti contrari ad esigenze di pubblica convenienza.....; 4. Fatti pregiudizievoli a determinati beni giuridici *secondarî,* e, così, limitatamente, ad alcuni diritti soggettivi ». (1)

Lasciando, per ora di occuparci di questa distinzione di gruppi, che vogliamo solo ricordare per riassumere completamente le nuove idee dell'Autore, alla quale in massima non possiamo esser che favorevoli, avendo noi stessi già da tempo iniziato uno studio analitico delle contravvenzioni in base al contenuto specifico delle loro varie figure, nel quale esponiamo quella classazione di esse, per ordini o gruppi, che avevamo già delineato in un lavoro precedente, qui ci interessa rilevare la stretta somiglianza della differenza segnata fra i delitti e le contravvenzioni con quella che da CARMIGNANI e dai suoi discepoli fu efficacemente

(1) V. *Istituzioni di diritto penale,* in corso di stampa, da pag. 106 a 117, e specialmente a pag. 112 — per la questione delle frodi alle leggi tributarie —, e a pag. 115. Per la dottrina anteriormente professata, ved. *Il Codice Penale italiano illustrato,* I ed., Firenze 1890; vol. I, pag. 66-67.

Digitized by Google

svolta (1). Somiglianza riconfermata dal motto « *quaedam civiliter et quasi more civitatis* », che lo IMPALLOMENI pure, come già il CIVOLI e il LONGHI, sembra prendere ad ispirazione.

Ma noi, per il nostro argomento attuale, abbiamo due cose da osservare.

In primo luogo, come notammo altrove, la distinzione tra fatti contrarî a norme comuni agli uomini civili, perchè fondate sui loro bisogni generali e costanti, sulle condizioni permanenti e basilari della convivenza, e fatti contrarî a norme che dipendono da interessi e bisogni speciali, variabili da luogo a luogo, da tempo a tempo, e sempre secondari rispetto agli al-

---

(1) Nel mio lavoro *Concetto ed analisi della contravvenzione*, di cui ho iniziato la pubblicazione nel vol. XXI degli *Studi Senesi*, ann. 1904, e non l'ho ancora compiuta per circostanze relative alle varie esigenze di quella Rivista, io fin dalla *prefazione* indicai nettamente il bisogno di specializzare nella materia contravvenzionale. Dicevo: « Inoltre, i concetti che oggi si sono stabiliti sulla natura della contravvenzione non debbonsi principalmente esaminare a base di criteri generali, ciò che fu fatto già abbastanza; ma mettendoli anche in confronto ad un'analisi più interiore, più fine e più specializzata, del contenuto della medesima, come ce lo presentano le sue varie figure. La ricerca analitica non solo controlla la bontà della formula unitaria, ma ci conduce sopra un terreno più fermo e più evidente, ove la realtà multiforme, se le nostre idee peccavano di rigidità e di angustia, spinge inevitabilmente alla necessaria ampiezza e plasticità ». E nel mio studio precedente intitolato *Ancora sull'ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione* (nella *Rivista di Diritto penale e Sociologia Criminale*, ann. V) io avevo distinto tre gruppi di contravvenzioni, secondo che il *turbamento delle condizioni più importanti dei beni giuridici*, in cui risiede sempre il loro carattere proprio, si profili poi più specialmente: o in pericolo; o in danno; o in semplice inosservanza delle discipline prestabilite per l'ordinato svolgimento dei beni, indipendentemente dagli effetti del danno o del pericolo. E indicavo gli esempi di questo terzo gruppo negli art. del Cod. pen.: 441, 442, 443, 451, 453, 484, 485, 488, 490, 491. Vedi n. 6 (pag. 15-16 dell'estratto).

In relazione al secondo gruppo, io svolsi ivi pure (al n. 5) il concetto, che in altro scritto avevo antecedentemente delineato, di una figura contravenzionale che alla prima e più facile

Digitized by Google

tri, ha ancora oggi un valore innegabile, filosofico, e pratico, ma non è più tale da potersi assidere su di essa, in due ordini differenti, la partizione dei reati. I nostri organismi sociali si fanno di giorno in giorno più complessi per intreccio di finalità e di esigenze, di forze e di modi atti a procurarne la soddisfazione. Se vi è quindi certamente un più e un meno nei bisogni della Società, riesce oggi meno facile distinguere quando il *più* importi che il bisogno sia fondamentale e quando per il *meno* esso sia invece secondario e contingente; quando, direbbe Carmignani, tiene all'esistenza di un consorzio umano, e quando al suo miglioramento e perfezionamento. Questa distinzione si concepisce agevolmente in teoria, ma vi è difficoltà a concretarla nella pratica, ed ivi non ha più lo stesso interesse. L'evoluzione sociale avanzata importa appunto una più intima connessione, interdipendenza, e da certi aspetti quasi fusione, tra le due specie di bisogni. Nel tempo nostro sembra più rispondente alle sue condizioni che s'imponga ugualmente ai cittadini di non ledere ogni e qualsiasi bene protetto dalla legge, senza stare a vedere se il bene apparve prima o dopo nel progressivo svolgersi dell'attività dell'uomo, se per lui è una cosa essenziale o secondaria, una necessità di vita o soltanto un aumento di prosperità materiale e un'elevazione morale; sembra più logico e sicuro che s'imponga di rispettare il patrimonio giuridico com'è, come risulta ora formato nella sua totalità, senza andare a guardarne le origini, ed i nessi con la somma degli umani bisogni, tanto mutevole e relativa. Piuttosto è a distinguere se v'è lesione effettiva dei beni, o non vi è; e siano solamente turbate quelle condizioni

---

esteriorità può additarsi con l'appellativo di *caso misto*, mentre pel contenuto (dicevo) è « una violazione giuridica che contemporaneamente, con unità sostanziale, cade su interessi, discipline, d'ordine superiore e caratteristico collettivo e beni d'ordine secondario individuale ». Credo che quel mio concetto potrà forse ulteriormente completarsi, nella formulazione tecnica; e intanto mi pare un elemento meritevole di studio l'idea dei *diritti soggettivi secondari*, elaborata dall'Impallomeni con la solita finezza, che sembra tendere ad una determinazione più precisa di esso.

Digitized by Google

ambientali di essi che giovano alla loro integrità e al loro sviluppo. Perchè allora si ha una forma nettamente diversa di violazione giuridica, così nella consistenza oggettiva che nella soggettività sua. Perciò noi non crediamo che sia da riprendersi la dottrina toscana per sceverare i delitti dalle contravvenzioni (1).

In secondo luogo, quand'anche si potesse tornare a quella dottrina, non ci sembra (e lo abbiamo già accennato) che debba per essa il reato fiscale riguardarsi come una contravvenzione. Perchè il diritto che manomette non è fondato su di un bisogno secondario o

---

(1) Per altre osservazioni a sostegno di quanto dico qui sopra, rimando al mio lavoro poco fa citato *Concetto ed analisi della contravvenzione*, cap. I, § 2, n. 3.

Ivi, in Nota al n 2, io ricordai che BECCARIA distinse i reati secondo « che distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta », od « offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell' onore », oppure « sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico »; e che a quest'ultimo concetto, che egli intende nel senso ristretto di *utilità pubblica*, pare ispirarsi anche il Maestro della scuola toscana, il CARMIGNANI, il quale opina che in esso il sommo filosofo lombardo dava la vera nozione del delitto di polizia. Qui aggiungerò a complemento, che chi volesse avere più larga e precisa notizia delle idee di BECCARIA sul proposito occorre non si fermi all' immortale libro *Dei delitti e delle pene*, ma veda lo scritto intitolato *Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici*, pubblicato dal CANTU', nel suo *Beccaria e il Diritto Penale*, Firenze 1862, pag. 345 e seg. Legga, per es., il brano seguente, ove, anche tracciandosi una differenziale tra fatti contrari all'*esistenza* e fatti contrari alla *perfezione* della Società che poi fu ripetuta da altri, è quasi intuìto nel tempo stesso (pur non formulandosi esattamente) il legame tra l'una e l'altra; legame che rende poco facile la distinzione in concreto, press'a poco analogamente a quanto io rilevo nel testo. A pag. 346 è detto: « A me sembra che, dovendosi fare distinzione fra delitto e delitto, debba intendersi delitto criminale quello di cui l'indole è tale, che tende direttamente alla distruzione del vincolo sociale, quando non fosse punito e represso; e che per delitto Politico possa intendersi quella trasgressione o colpa, che *rendendo imperfetta la società, non tendono che* indirettamente *alla di lei distruzione* ».

Digitized by Google

complementare, qui possibile e no altrove, ma su di una necessità inseparabile da ogni Stato appena civile: vi sono (ricordiamo ancora una volta le parole del Carrara) e vi saranno in perpetuo i due bisogni assoluti della giustizia e delle armi, i quali col dovere di provvedervi dànno e daranno sempre all'Autorità il diritto di avere un pubblico Erario e di chiedere ai cittadini le provvisioni per fornirlo.

Nè se il concetto della contravvenzione si allarghi e si perfezioni per altra via, aderendo all'avviso che noi siam venuti propugnando da qualche anno a questa parte, potrà giungersi a diversa conclusione. Abbiamo detto altrove: che quando l'atto è contrario ai beni nella loro entità propria, quando il suo carattere è di *urtare* con i medesimi, si ha la *lesione del diritto*, cioè il delitto; quando non urta con esso, non cade sulla loro entità distinta, ma è in divergenza con quelle loro condizioni ambientali che così interessano da doversene considerare il rispetto come un dovere sociale garentito da sanzioni ad opera dello Stato, allora è *violata la polizia del diritto*, si ha la contravvenzione. Ed è indubitabile che il fatto diretto a privare lo Stato del dovuto tributo lo colpisce nei suoi beni economici, sia pure che non si concreti nella forma recisa di un attacco o di una aggressione ma piuttosto nella forma di un negato concorso, come più addietro abbiamo osservato: certo è il diritto a riscuotere le imposte, cioè i mezzi finanziari della sussistenza dello Stato, che è leso qui, non sono violate le discipline stabilite per la più sicura o più facile riscossione. Quando si verifichi il secondo caso, avremo la contravvenzione.

Se sono vere le precedenti riflessioni, ci è lecito ora affermare che il concepimento giuridico della contravvenzione, nè come era sino a ieri nè nella fase più recente di rettifica in cui è entrato, non vulnera e non muta la qualità delittuosa fissata dalla giurisprudenza nel reato fiscale, allorchè questo importa una privazione dei tributi.

Digitized by Google

IV.

Non rimane, dunque, che il concepimento morale; e resta soltanto a rispondere al quesito che già facevamo sin dal paragrafo I, se ei possa avere l'efficacia che quello giuridico non ha.

Noi non ci dissimuliamo e non trascuriamo l'importanza che ha la valutazione particolarmente mite che si riscontra nella comune coscienza sociale per il reato in esame, e di cui, come abbiamo già accennato, la influenza si sente anche nelle pure sfere teoriche (1).

(1) Il Longhi (*Criteri differenziali* ecc. cit., pag. 8) invoca in appoggio delle sue idee l'art. 14 del Cod. pen. della Repubblica di S. Marino, per cui « è contravvenzione quel reato che, mentre non è riguardato dalla legge come danno sociale di per sè stesso, è considerato dalla medesima come pericoloso, perchè si traduce in violazione di quelle misure che mirano più da vicino alla prevenzione del danno sociale; *come pure quel reato che si traduce in violazione di quei provvedimenti che si considerano dalla legge come diretti alla promozione del benessere sociale e alla pubblica utilità* ». E dopo aver dedotto che alla stregua di questa formula non si dubiterebbe più intorno al carattere contravvenzionale dei fatti commessi in danno dell'Erario, soggiunge: « Con tali atti si offendono sicuramente i diritti patrimoniali dello Stato; ma poichè trattasi quì di infrazioni che intaccano l'attività amministrativa dello Stato, in quanto si menomano i mezzi necessari alla sua esistenza, seguendo la teorica del Codice di S. Marino, si dovrebbe concludere invece che ci troviamo di fronte a contravvenzioni delle più pure e più genuine. Chi osa dire che infrazioni di questo genere siano veri e propri delitti, fa del dottrinarismo insopportabile, perchè in piena contradizione con la coscienza giuridica moderna, coi sentimenti sociali del tempo ».

Ecco, dunque, che al sentimento sociale si fa appello, pure accoppiandosi l'idea della *coscienza giuridica moderna*, il cui responso non è così univoco come si crede, nel senso preciso per cui s'invoca. E quel sentimento sociale mi pare che forzi un po' la via delle conclusioni al giurista: ora al Longhi, scrittore acuto e di buona tempra, come prima ad altri, ed anche (lo abbiamo visto) a qualche maestro eminente. Ed invero quando si riconosce che con i fatti di cui parliamo « si menomano i mezzi necessarî all'esistenza dello Stato », sembra che si dovrebbe considerarli come qualche cosa di più che semplici infrazioni d'ordine amministrativo !.... Inoltre dalla formula del Codice di San Marino non ne discenderebbe, in giusta logica, che i reati fiscali altro non siano che contravvenzioni. Per-

Digitized by Google

Noi anzi abbiamo fatto una cosa che di solito si omette: più che presentarcela puramente e semplicemente nella sua consistenza esteriore, l'abbiamo sottoposto ad analisi, cercando di scorgere gli elementi di realtà dai quali risulta, e fra essi, lo ripetiamo, ci sembra che meriti speciale attenzione quello che noi rilevammo in ultimo: mentre nessuno, guardandolo nella sua generalità od unità, direbbe, massimamente oggi, che il diritto dello Stato ai tributi non sia intrinsecamente giusto e necessario, non abbia un fondamento naturale in ogni convivenza civile, guardandolo poi, appunto come di consueto avviene, nelle sue infinite, mutevoli applicazioni e contingenze, esso ci apparisce come qualche cosa che più risente dell'arbitrio del legislatore, che è più legato a criteri di opportunismo governativo e di relatività anzichè a veri principî di giustizia. E per tale analisi noi potemmo distinguere in quella manifestazione della coscienza sociale, spiegando che fino a certo punto essa proviene da condizioni meramente oggettive, e che più oltre concorre a produrla una condizione dello spirito umano che la ragione non deve accettare, perchè trova in essa un difetto del sentimento morale e civile rispetto a quel grado di evoluzione che lei può additare e pretendere. Così la considerazione in cui la teniamo ci sembra più ponderata e più grave, essendosi ridotta a limite più breve, e avendo criticamente respinto ciò che non è giustificabile. Ma tutto questo non è motivo sufficiente per escludere dal reato fiscale il carattere di delitto.

Si osservi, in primo luogo, che se nel diritto penale la valutazione morale dei fatti e degli individui che

---

chè il *benessere sociale* e la *pubblica utilità*, o si intendono in senso ampio, ed allora tutta la sfera della tutela giuridica, e quindi anche quella che abbraccia i delitti, dovrebbe comprendersi nella loro orbita; o questo senso non si ammette, e non si può, perchè butterebbe giù la stessa teoria legislativa enunciata, e s'intendono come cose che rappresentano solo un accrescimento di vantaggi pel consorzio sociale senza essergli necessarie, seguendo le tradizioni toscane da noi ricordate, ed allora è troppo poco dire che i reati fiscali sono diretti semplicemente contro di esse, mentre, lo ammette bene il Longhi, sono i mezzi di esistenza per lo Stato che quelli colpiscono.

Digitized by Google

li compiono deve essere seriamente curata, tanto dal giurista quanto dal legislatore, correggendo e integrando le pure ispirazioni della dottrina politica, non bisogna però in tale indirizzo esagerare (1). Allora, ricadendo un'altra volta nel circolo perpetuo delle concezioni teoriche unilaterali, noi non lo serviremmo bene, perchè lo esporremmo ad insuccessi. La valutazione morale suddetta deve essere un elemento precipuo per lo studio e la misura giuridica di *ogni fatto*, onde possiamo specialmente scorgere il grado di ribellione o di disobbedienza che esso rappresenta di fronte alla legge, di contrasto con la moralità del popolo, e i turbamento che ne conseguirà, come mal'esempio per gli uni e come allarme o repugnanza per gli altri, e inoltre il grado di potenzialità malefica che rivela e quindi di pericolo per l'avvenire; ma, se quella ha tanta importanza nella più precisa e più approfondita determinazione di *ogni singola azione* che appelliamo reato, non perciò deve anche pretendere di assurgere a criterio supremo di classificazione. In quest'altra sfera si ha bisogno di una base più comprensiva, ferma quanto è più possibile, e quindi sottratta alla variabilità inseparabile da norme che più che altro sono di apprezzamento soggettivo, massimamente quando esso è coinvolto nella delicatezza delle indagini morali: qui è necessaria la base oggettiva, come risulta dai rapporti di contraddizione tra il fatto esterno e il diritto costituito. Si potrebbe mai oggi segnare una così vasta partizione di tutti i reati, in modo da dividerli in due grandi campi, sulla semplice scorta della valutazione morale che ne fa la generalità dei cittadini, mettendo nell'uno i delitti e nell'altro le contravvenzioni? Ciò mi parrebbe, invero, lo dirò francamente, giacchè mi sono imbattuto nella parola, troppo *semplicista*. Vi sono tante svariate difficoltà nel preordinare la difesa dello Stato contro gli atti antigiuridici, onde essa sia giusta, sicura, efficace, e quel-

(1) Per la più larga determinazione di quest'indirizzo da me apertamente propugnato, rimando ai miei lavori *Il Principio Morale nel Diritto Criminale*, Palermo 1895, e *La Dottrina Morale nel Diritto Penale*, Torino 1902 (estr. dalla *Rivista Penale*).

la formola comoda non mostrerebbe di accorgersene. Già, adottato quel criterio, il dominio contravvenzionale dovrebbe subito di molto allargarsi; perchè vi sono non pochi fatti, i quali sin qui abbiamo considerato come delitti, e che intanto moralmente non sono apprezzati in modo diverso dalle contravvenzioni. Nè potremmo dire quello che avverrebbe domani: il sentimento pubblico verso i reati in genere va subendo delle trasformazioni e va dirigendosi con nuovi orientamenti, che ancora non avvertiamo bene, e non sappiamo neppure, se rappresenteranno qualche cosa di relativamente stabile, o deviazioni momentanee dal cammino che la ragione segna al progresso. Insomma siamo qui su di un terreno estremamente mobile. E dovremmo attingervi il principio per una classazione chiara, salda, utile alla pratica?... No; il meglio è sempre, a nostro avviso, prendere come criterio decisivo il turbamento effettivo che i reati producono, vedere l'alterazione concreta che nell'ordine giuridico esterno essi compiono, e su tale base concepire le necessarie distinzioni. Quindi, se vi è offesa ai beni che la legge garentisce, allora la qualità dell'atto è una, e merita un dato trattamento; se offesa non vi è, se veramente manca un contrasto tra l'agire nostro e i diritti altrui, ma solo non si sono rispettate le condizioni esteriori favorevoli di quelli, allora la qualità dell'atto è un'altra, e merita un trattamento diverso. L'indagine morale venga su queste due linee, per raffinare e completare lo studio delle figure che intorno ad esse si raccolgono; ma non le abbassi o sconvolga.

Non dimentichiamo, in secondo luogo, che nel nostro argomento a queste considerazioni d'ordine metodico generale, bisogna aggiungere che la legge non potrebbe uniformarsi ad un apprezzamento morale in buona parte difettoso (per le osservazioni più su esposte), e di cui anzi deve promuoversi la correzione. Vi è una regola di prudenza in questo còmpito: non si arriva alla severità che il concetto razionale domanderebbe, appunto perchè si tiene conto dello stato attuale della coscienza sociale, ma si prende tuttavia ispirazione da quello e gli si dà una forza pratica operante su questa.

Digitized by Google

V.

Ora è tempo di concludere.

Il reato fiscale, in quanto leda i diritti dello Stato ai singoli tributi, è da considerarsi come delitto. Sarà nella scala un delitto minore o lieve, entrando qui nel calcolo, nei limiti di ragione, gli elementi di analisi che nelle presenti pagine abbiamo indicati, e di cui altri, eccedendo, vorrebbe servirsi per mutare le naturali partizioni. E questo posto di delittuosità lieve non lo creeremo ora per comodo della discussione attuale: il reato fiscale lo trova bell'e pronto in quell'ampia graduazione che pur deve esservi nella serie dei delitti, e che anzi deve ancora acquistare maggiore varietà ed adattabilità nell'ordinamento della difesa penale, per rispondere ad ogni vera esigenza di specificazione. Ei non ha che mettersi accanto ad altri fatti, per i quali motivi più o meno analoghi inducono a particolare mitezza di apprezzamento così il legislatore come i cittadini, conseguendone la mitezza della repressione, e rendendosi anche a volte più opportuno che questa si concreti in una forma speciale.

Se poi i diritti tributarî non sono offesi, non si introduce la merce in contrabbando, non si esercita il lotto clandestino, non si scrive su carta sfornita del debito bollo, ecc. ecc..., ma soltanto si violano quelle cautele, quelle discipline, che lo Stato ha creduto necessario di imporre per la più sicura e più ordinata riscossione dei tributi, allora, conformemente ai principî nostri, si pone in essere una contravvenzione. Quindi diremo, per chiarire la regola con uno solo degli esempì accennati, che colui il quale è sorpreso con merci estere sulla persona, nei bagagli, nella barca, nella vettura, ecc., in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale, è considerato in contrabbando, e commette delitto (V. testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, art. 94 lett. *c*); mentre i capitani dei bastimenti che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto e i documenti di carico, che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali, che tentano di partire senza il permesso della dogana, ecc., commettono soltanto contravvenzione (V. legge cit., art. 87), perchè essi non frodano già lo Stato

Digitized by Google

dei diritti doganali, ma soltanto violano quelle prescrizioni che furono stabilite per impedire le frodi, che ne concretano quasi la *polizia*.

Tale regola può incontrare in alcuni casi dubbiezze nell'applicazione, stante la variabilità e la imperfezione o l'empirismo nella parte giuridica delle leggi finanziarie, ma essa serve meglio di ogni altra, e deve, a nostro avviso, raccogliere intorno a sè le indagini del giurista per differenziare il delitto dalla contravvenzione fiscale.

Quindi noi crediamo che il giudice debba ad essa inspirarsi, senza vagare oltre, scostandosi da quella che col tempo potrà diventare una base ferma. Perciò non ci sembra lodevole il concetto, manifestato in alcune sentenze, che il reato fiscale allora è delitto quando vi si riscontra la *frode*, nel senso tecnico soggettivo (1). E' vero che la voce frode ricorre sovente in talune leggi finanziarie, ma bisogna considerare due cose. Primo: che quasi sempre ha senso piuttosto oggettivo, cioè si adopera a denotare che l'atto si commette *in frode o in lesione dei diritti dello Stato*, e che può così intendersi anche quando la voce *frodi* o *defraudazioni* è contrapposta all'altra *contravvenzione*, come denominazione di specie diversa (per es. all'art. 65 del testo unico 15 aprile 1897 della legge sui dazi di consumo, e agli art. 165-66 del regolamento generale 27 febbraio 1898): difatti, se noi esaminiamo il contenuto delle figure della prima specie, vediamo che in generale esse

---

(1) Per chiarire il nostro dissenso, riportiamo una decisione che è tipica nella giurisprudenza che censuriamo: « Il diritto che lo Stato ha di esigere le tasse dovute è sempre violato da chi non adempie all'obbligo di pagarlo; ma non ogni violazione di tal genere è reato, molto meno delitto. La violazione assume carattere delittuoso *quando si compie con modi fraudolenti*, come è il fatto di chi introduce nella cinta daziaria cose soggette a dazio occultandole, o dichiarando il falso nella quantità. Ma chi *palam* porta il fucile fuori la propria abitazione, o chi, palesamente esercita la caccia, come nella fattispecie, con panie od altri mezzi simili, senza licenza dell'autorità competente, trasgredisce bensì il precetto della legge, ma non usa alcun artifizio fraudolento per sottrarsi al pagamento della tassa, e però risponderà di contravvenzione, mai di delitto ». Ved. sent. 23 aprile 1903, nella *Cass. Un.*, vol. XIV, col. 979.

Digitized by Google

non si caratterizzano per l'elemento della *fraus*, del raggiro, dell'artifizio — pur potendo a volte questo riscontrarsi —, ma per l'elemento oggettivo di attuare una privazione o una diminuzione del tributo cui lo Stato ha diritto. Secondo: quando in taluni casi ci sembra che il modo di agire, *fraudolento*, sia stato tenuto in ispeciale riguardo, ciò avviene per le stesse esigenze di una difesa *praticamente efficace* di quel diritto contro le scaltrite arti altrui, e non può indurre ad alterare la nozione del delitto fiscale. L'elemento soggettivo in questo, insomma, non è diverso da ogni altro delitto: è la volontarietà del fatto che lo costituisce, cioè della negata prestazione del tributo allo Stato.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LA LEGGE

Direttore **GIORGIO GIORGI** Senatore e Presidente di Sezione
al Consiglio di Stato

REPERTORIO GENERALE 1905

La Legge ha pubblicato il *Repertorio generale 1905* comprendente:

a) le *massime* di giurisprudenza italiana pubblicata in tutti i periodici legali italiani durante il 1905:

b) la *legislazione*;

c) *bibliografia* italiana ed estera.

Tutto questo materiale è stato disposto per ordine di *Voci* di modo che le ricerche, per qualsiasi argomento riescono facili e sicure.

Non occorre spendere parole per far rilevare la grande utilità pratica di quest'opera che sarà uno strumento di lavoro quotidiano per gli Avvocati, Magistrati, Amministratori pubblici, ecc.

Solo facciamo notare che questo *Repertorio generale* annuo venne pubblicato con una precedenza di parecchi mesi in confronto con tutte le altre pubblicazioni congeneri. E questo costituisce un non piccolo vantaggio, dato il continuo « divenire » della giurisprudenza e della dottrina forense.

Il volume, in gran formato, consta di oltre 650 grandi pagine a due colonne; e costa **L. 15**.

Ma gli abbonati della *Legge*, *Giudice Conciliatore* e *Bollettino delle Opere Pie* lo possono avere al prezzo ridotto di **L. 12**.

**Rivolgere le richieste alla Soc. Editrice Laziale, Via Tomacelli, 15
ROMA (Casa propria).**

Digitized by Google

Biblioteca della Rivista MINERVA

N. 1. **Federico Garlanda**: *La filosofia delle parole;* pagine XIV-368 — L. **3.**

N. 2. **Archibald Forbes**: *Memorie di Guerra e Pace.* Versione italiana del maggiore VITTORIO ELIA; pagine VII-398 — L. **3,50**

N. 3. **Federico Garlanda**: *Guglielmo Shakespeare: il poeta e l'uomo;* pagine XIV-541 — L. **6,50.**

N. 4. **Americo Scarlatti**: *Et ab hic et ab hoc;* pagine 420 — L. **3,50.**

N. 5. **Sir E. Creasy**: *Le Quindici Battaglie decisive nella storia del mondo.* — Prima versione dalla 48ª edizione inglese; pagine 408 — L. **3,50.**

N. 6. **Giustino Fortunato**: *Politica militare* — L. **1,50.**

N. 7. **Wiliam Blaikie**: *Come si diventa forti.* — Unica traduzione autorizzata; pag. 302 — L. **3.**

N. 8. **F. E. D'Algrana**: *Lisetchen: Impressioni e Racconti* — L. **2,25.**

N. 9. **Humphry Ward**: *Roberto Elsmere;* pagg. VIII-560 — L. **4.**

N. 10. Narrazione dell'*Iliade* — L. **2.**

N. 11. » dell'*Odissea* — L. **2.**

N. 12. » dell'*Eneide* — L. **2.**

N. 13. » del *Faust* — L. **2.**

N. 14. **Amerigo Scarlatti** *Et ab hic et ab hoc;* (seconda serie) pagg. 344 — L. **3,50.**

N. 15. *La Terza Italia*: Lettere di un Yankee, tradotte ed annotate da **Federico Garlanda**, pagg. 400, L. **3.**

N. 16. **Riccardo Voss**: *Febbre Romana.* Romanzo. Unica traduzione italiana autorizzata; pagine 532 — L. **4.**

N. 17. Narrazione del *Don Chisciotte* — L. **2.**

N. 18. **Em. Cauderlier:** *L'Evoluzione economica nel secolo XIX;* versione e note di ALBERTO GEISSER con una appendice sui salari industriali nella seconda metà del secolo XIX pagine XVI-317 — L. **2.50.**

N. 19. **Fèli-Brugière** e **Louis Gastine**: *L'Asia in fiamme.* Il romanzo dell'invasione gialla; pagine 372 — L. **3.**

N. 20. **Gottfried Keller:** *Enrico il Verde.* Romanzo biografico - Elegante volume di pag. 363. — L. **3.**

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google